



COMUNE DI LANUVIO

Medaglia d'argento al Merito Civile

Città Metropolitana di Roma Capitale



P.I. 01117281004 C.F. 02784710580 Tel 06937891 Fax 0693789229 www.comune.lanuvio.rm.it

ORDINANZA N. 32

Del 03/08/2020

**ATTIVITA' INDIFFERIBILI DEL COMUNE DI LANUVIO -
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROTARSI DELLO STATO DI
EMERGENZA ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI**

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 04 Marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08 Marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti sull'intero territorio nazionale*" in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed il DPCM del 9 marzo 2020 recante "nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19" sull'intero territorio nazionale";

Richiamato in particolare il D.P.C.M. dell' 11 marzo 2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 dell' 11/03/2020 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e) , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

Visto il D.M. 28 maggio 1993, che, all'articolo 1, stabilisce che: "*I servizi indispensabili dei comuni, definiti in base alle premesse, sono i seguenti:*

servizi connessi agli organi istituzionali;

servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;

servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
servizi di anagrafe e di stato civile;
servizio statistico;
servizi connessi con la giustizia;
servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
servizio della leva militare;
servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
servizi di istruzione primaria e secondaria;
servizi necroscopici e cimiteriali;
servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
servizi di fognatura e di depurazione;
servizi di nettezza urbana;
servizi di viabilità e di illuminazione pubblica.

Richiamata la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1 del 25/02/2020 che al punto 3 dispone le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa privilegiando modalità flessibili, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola di infanzia;

Vista la Direttiva n. 2/2020 del 12/03/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", con la quale sono stati forniti indirizzi operativi alle pubbliche amministrazioni al fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

Richiamata la delibera di Giunta del Comune di Lanuvio n. 22 del 12 marzo 2020, recante "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa - emergenza COVID-19";

Considerato che il Segretario Generale Dott. Michele Smargiassi e i titolari di Posizione Organizzativa - Responsabili dei Settori dell'Ente hanno provveduto con propri atti dirigenziali ad autorizzare il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, ciascuno per il personale di propria competenza;

Vista la precedente Ordinanza Sindacale n. 9 del 16/03/202 ad oggetto: "Individuazione delle attività indifferibili da rendere da parte dei dipendenti in presenza del Comune di Lanuvio", i cui termini di efficacia valgono sino al giorno 25 marzo 2020, così come stabilito dal citato D. P. C. M. dell'11 marzo 2020, articolo 1, n.6) e art.2, comma 1;

Visto l'art. 87 comma 1) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in cui si stabilisce che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

- a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli 18

e 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

Visto il DPCM del 22/03/2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, in cui all’art. 1 lett. A) si stabilisce che per le Pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”, restando consentite le attività che sono funzionali ad assicurare i servizi essenziali, in cui i termini di efficacia già fissati al 25 marzo 2020, sono prorogati al 3 aprile 2020;

Richiamato l’articolo 50 del D. gs. 267/00 che dispone “5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.*”;

Vista l’ordinanza sindacale n. 12 del 26/03/2020 con la quale sono state individuate le attività indifferibili da rendere da parte dei dipendenti in presenza del Comune di Lanuvio;

Vista la circolare 3/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione la quale stabilisce le modalità per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti della p.a., che consente alle amministrazioni di prevedere il rientro in servizio anche del personale fino ad oggi non adibito alle attività indifferibili ed urgenti e prevedere il rientro in sicurezza dei dipendenti adeguando gli uffici con i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa (quali termoscanner agli ingressi);

Visto il Decreto Legge n. 83 del 30/07/2020 con il quale si prorogano le disposizioni in scadenza al 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020;

Considerato che il Comune di Lanuvio sta predisponendo gli uffici di quanto previsto dalla normativa, ma nelle more dei lavori si rende necessario prorogare quanto vigente fino al 31 luglio 2020 per l’accesso dell’utenza agli uffici comunali;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto dell’Ente;

ORDINA

In ragione delle premesse che della presente costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come stabilito dal citato D. P. C. M. dell’11 marzo 2020, articolo 1, n.6) e art.2, comma 1, che siano definite attività istituzionali comunali da rendere in presenza le seguenti:

- Attività della protezione civile
- Attività dell’Anagrafe e dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria
- Attività urgenti dei servizi sociali
- Attività del protocollo comunale (per le sole pratiche inviabili via pec o via e-mail)
- Attività della segreteria comunale collegate all’emergenza sanitaria in corso
- Attività connesse alla gestione di base dell’igiene pubblica e dei luoghi pubblici e Della/ raccolta rifiuti;
- Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti

- arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone;
- Attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico (da contattare esclusivamente per via telefonica);
- che dette attività siano svolte prevalentemente in modalità "agile" attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti informatici e nel caso di presenza in servizio con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali per i quali si richiama la necessità di rispettare la distanza minima di un metro;

Che tutti gli uffici comunali, fino a nuove disposizioni, sospenderanno il ricevimento dei cittadini, ad eccezione dei seguenti uffici per i servizi essenziali:

- **Ufficio di Stato Civile per le dichiarazioni di nascita e di morte**
- **Ufficio Anagrafe per il rinnovo dei documenti d'identità smarriti e per i quali è stata presentata formale denuncia di smarrimento alle autorità preposte;**
- **Cimitero Comunale esclusivamente per le sepolture**
- **Ufficio Servizi Sociali esclusivamente per il servizio di tutela minori, donne e anziani**

Che tali uffici saranno aperti solo per le emergenze e su appuntamento nei giorni di lunedì dalle 8,30 alle 11,00 e di mercoledì dalle 15,30 alle Ore 17,30;

Che tutti gli altri uffici potranno essere contattati per telefono e per mail agli indirizzi e numeri presenti nel sito istituzionale del Comune di Lanuvio;

Che i dipendenti in servizio continuino a timbrare le presenze con le consuete modalità, i debiti orari che si maturano in virtù del presente e dei precedenti provvedimenti saranno regolati con opportune disposizioni alla fine dell'emergenza sanitaria;

DISPONE

Che il presente provvedimento potrà essere revocato o modificato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale, o di chiusura dello stato di emergenza, ovvero da circostanze che, in base alla circolare 3/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione, consentano la parziale o totale riapertura degli uffici comunali.

Copia del presente atto è pubblicato all'albo pretorio on-line e trasmessa alla Regione Lazio, alla Prefettura di Roma e alla Protezione Civile.

Copia delle medesime è, altresì, inviata per competenza e osservanza a tutti i Responsabili per i seguiti di competenza, dandone trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

Lanuvio li, 3 agosto 2020

**IL SINDACO
DOTT. LUIGI GALIETI**